



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 145

della Giunta comunale

OGGETTO: Dipendente Matr. n. 2/0025: trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale (30 ore settimanali) per il periodo 01.01.2024– 31.12.2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **cinque** del mese di **dicembre**, alle ore 17.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Dipendente Matr. n. 2/0025: trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale (30 ore settimanali) per il periodo 01.01.2024–31.12.2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle norme contrattuali per quanto attiene ogni aspetto diverso dalla trasformazione del rapporto di lavoro su domanda;
- in particolare l'art. 28 del C.C.P.L. 2016-2018, sottoscritto il 1° ottobre 2018, detta il quadro di riferimento cui occorre attenersi ed i limiti entro i quali può avvenire la trasformazione dei posti a tempo pieno in posti part-time;
- tale norma prevede espressamente che le Amministrazioni, su richiesta del dipendente, costituiscono o trasformano i posti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dagli ordinamenti degli Enti, con un limite minimo del 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno, cui si applica il contratto, limite che può essere elevato fino a un massimo del 10% in presenza di gravi e documentate situazioni personali o familiari;
- il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere escluso, in funzione di esigenze organizzative, relativamente a profili professionali che comportino funzioni ispettive o di vigilanza;
- la prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore a 14 ore né superiore a 32 ore;
- il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta, con l'indicazione della durata e dell'articolazione dell'orario. La stipulazione per iscritto è richiesta anche per la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro e per la modifica successiva delle tipologie di articolazione della prestazione, che può avvenire previo consenso scritto dell'interessato;
- il dipendente può concordare con l'Amministrazione, ove ciò sia possibile, anche lo spostamento ad altra attività o sede ai fini di rendere possibile la prestazione part-time;
- il tempo parziale può essere realizzato con prestazioni ad orario ridotto in tutti o in alcuni giorni lavorativi (part-time orizzontale), ovvero con articolazione solo in alcuni giorni della settimana o del mese (part-time verticale);
- il trattamento economico, anche accessorio, è proporzionale all'entità della prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, compresa l'I.I.S., mentre spettano per intero gli assegni per il nucleo familiare in base alle norme vigenti;
- fatti salvi specifici accordi decentrati a livello di Ente, dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si considerano temporanee e di durata fino a tre anni, eventualmente rinnovabili.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 22.12.2022 con la quale era stata accolta la richiesta del dipendente Matr. n. 2/0025, in servizio presso questo Comune nel profilo professionale collaboratore amministrativo cat. C evoluto, di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro rispettivamente da tempo pieno a tempo parziale a 27 ore settimanali con tipologia orizzontale, e precisamente lavorando dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 – il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.45.

Vista ora la richiesta dd. 16.11.2023, pervenuta al protocollo n. 4914 in data 16.11.2023, con la quale il dipendente Matr. n. 2/0025, in servizio presso questo Comune nel profilo professionale collaboratore amministrativo cat. C evoluto, chiede per esigenze familiari, la proroga della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale passando però da 27 a 30 ore settimanali dal 01.01.2024 al 31.12.2024, sempre con tipologia orizzontale lavorando le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e i pomeriggi da martedì a giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Dato atto che ai sensi dell'art. 28 del CCPL precitato, è consentito alle Amministrazioni di costituire o trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dagli ordinamenti degli enti con un limite minimo del 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il contratto stesso, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Dato atto che, sulla base della ricognizione dei rapporti di lavoro in essere, nessun altro dipendente dell'Amministrazione comunale ha richiesto la riduzione del relativo orario di lavoro che, quindi, la suddetta quota minima del 15% di rapporti a tempo parziale della dotazione organica dei posti è attualmente rispettata.

Esaminata la situazione attuale dei carichi di lavoro e ritenuto possibile accordare al dipendente in questione la temporanea (dal 01.01.2024 al 31.12.2024) trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale (n. 30 ore settimanali) con eventuale possibilità di ulteriore proroga, salvo verifica delle esigenze amministrative, con la seguente articolazione settimanale:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina – 4,5 ore (22,5 ore settimanali);
- martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio – 2,5 ore (7,5 ore settimanali).

Accertato che la trasformazione del rapporto di lavoro in argomento avviene nel rispetto della normativa di Legge, regolamento e contratto vigenti, così come illustrato in premessa;

Specificato, comunque, che l'Amministrazione si riserva la possibilità di articolare diversamente il monte orario settimanale, qualora dovessero subentrare nuove esigenze organizzative dell'ente;

Dato atto che la trasformazione in via temporanea del rapporto di lavoro non richiede alcuna modifica della pianta organica, incidendo la stessa non sul posto in organico ma unicamente sul rapporto di lavoro;

Accertato che il rapporto di lavoro come sopra evidenziato deve essere modificato mediante sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro che contenga, fra l'altro, la tipologia dell'orario, l'indicazione della misura settimanale e la sua articolazione, il cui contenuto fondamentale, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Considerato che la suddetta trasformazione del rapporto di lavoro comporterà la rideterminazione del trattamento economico del dipendente, proporzionalmente alla durata settimanale dell'orario di lavoro, nonché le altre conseguenze previste dal contratto collettivo vigente.

Viste le deliberazioni e le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari sopra richiamate nonché il vigente Regolamento organico del personale dipendente del Comune di Imer.

Visto lo schema tipo di contratto di lavoro predisposto dall'Ufficio Personale.

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il Regolamento organico del personale dipendente in vigore;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto comunale; visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.11.2017;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, al dipendente Matr. n. 2/0025 (collaboratore amministrativo cat. C evoluto) la trasformazione in via temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale (30 ore settimanali) ai sensi dell'art. 28 del C.C.P.L. 2016-2018, sottoscritto il 1° ottobre 2018, per il periodo dal 01.01.2024 fino a tutto il 31.12.2024, con la seguente articolazione settimanale:
 - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina – 4,5 ore (22,5 ore settimanali);
 - martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio – 2,5 ore (7,5 ore settimanali).
2. Di stabilire che detta trasformazione avrà carattere temporaneo, con effetto dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024, con tipologia orizzontale.
3. Di stabilire che l'orario di lavoro del dipendente potrà essere modificato in accordo tra le parti, secondo quanto stabilito da vigente contratto collettivo, nell'ipotesi di diverse modalità organizzative proposte dal Servizio.
4. Di specificare che, sulla base del presente provvedimento, tra il Comune, rappresentato dal Segretario comunale, e la dipendente dovrà essere stipulato il contratto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo lo schema in uso.
5. Di stabilire che il trattamento economico, su base annua, spettante al dipendente, in base al contratto vigente, rapportato alle ore di servizio risulta essere il seguente:

- stipendio base	euro 16.800,00
- indennità integrativa speciale	euro 5.371,60
- assegno annuo	euro 2.410,00
- indennità vacanza contrattuale	euro 123,10
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta un aumento di spesa sul bilancio 2024.
7. Di inviare copia del presente provvedimento al dipendente interessato.
8. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
9. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.

10. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, fermo restando che è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c. in base ai quali le controversie in materia di lavoro alle dipendenze della P.A. sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del lavoro. E' data facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti c.p.c.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli dott.ssa Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).